

1661

1661/07

N.2765/C-2004 R.G. N. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1661/07	Sen.
N. esente	Rep.
N. _____	F.N.

La Corte di Appello di Milano  
Sezione I civile

Composta dai magistrati :

dr PATRONE GIUSEPPE	Presidente
dr URBANO DOMENICO	consigliere
dr PEDERZOLI LOREDANA	consigliere est.

CONTINUA  
UNIFICATO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento d'appello n. 2765/C-2004  
promosso

da

AVV. VALCAVI GIOVANNI  
costituito in proprio ed elett. dom. in Milano, via Visconti  
Venosta 2 presso lo studio dell'avv. Alfredo Quattrocchi  
Rosmi Gervasoni che lo rappresenta per delega in atti

APPELLANTE

contro

15

BPU- BANCHE POPOLARI RIUNITE S.C.R.L.  
VIGORELLI GIUSEPPE  
BULGHERONI ANTONIO  
PORCARI CARLO  
GUIDI DOMENICO  
VOLPI GERMANO  
JEMOLI LUIGI

tutti elett. domic.in Milano, via Agnello 18  
presso lo studio dell'avv.Giuseppe Acerbi  
che li rappresenta e difende in forza di procura in atti.

#### APPELLATI



PAOLO PENSOTTI BRUNI

elett. domic.in Milano, via Torino 51  
presso lo studio dell'avv.Luigi Bonomi  
che unitamente all'avv. Luigi Zanzi lo rappresenta e  
difende in forza di procura in atti.

#### APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALI

ASSICURATORI dei LLOYDS DI LONDRA

elett. domic.in Milano, via Fontana 28  
presso lo studio dell'avv.Alessandro P. Giorgetti  
che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.

#### APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALI

CONCLUSIONI : come da fogli allegati.

Per l'appellante / gli appellanti è comparso l'Avv. Valeriani Quattrochi in sostituzione dell'Avv. \_\_\_\_\_

Per l'appellato / gli appellati è comparso l'Avv. Lloyd's Calicechio in sostituzione dell'Avv. Giorgetti. per gli altri appellati l'Ass. Arzuffi l'Ass. Arzuffi deposita atto congiunto di rinuncia agli atti ed alle decisioni sottoscritto da tutte le parti. fatta eccezione dell'Ass. Valeriani ed Ass.ni Lloyd's di Londra nonché 16 atti congiunti di rinuncia sottoscritti a tutte le parti su insistenza di Ass. Valeriani ed Ass.ni Lloyd's

I procurator dell part precisano le conclusioni come da fogli separati, che siglati dal Presidente costituiscono parte integrante del presente verbale.

LA CORTE

dato atto di quanto sopra, trattiene la causa in decisione, concedendo alle parti 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori 20 giorni per il deposito di eventuali repliche. Autorizza le parti al ritiro dei propri fascicoli.

*la Corte*  
trattiene la causa in decisione.

II. CANCELLIERE  
Dott.ssa Daniela Capobianca

Per ritiro fascicolo

Avv. ....

Avv. ....

Avv. ....

IL PRESIDENTE

*[Signature]*  
Dr. *[Name]*

### Fatto e diritto

L'avv. Giovanni Valcavi , con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n.166/2004 del 19/1/2004 – 4/2/2004 che aveva rigettato le domande dallo stesso proposte nei confronti delle Banche Popolari Unite srl, dei soci Antonio Bulgheroni, Giuseppe Vigorelli , Carlo Porcari, Germano Volpi , Domenico Guidi, Luigi Temoli nonché nei confronti di Paolo Pensotti Bruni e dei terzi chiamati Lloyd's.

Si costituivano gli appellati Banche Popolari Unite srl, Antonio Bulgheroni, Giuseppe Vigorelli , Carlo Porcari, Germano Volpi , Domenico Guidi, Luigi Temoli resistendo agli assunti avversari.

Si costituivano altresì Paolo Pensotti Bruni e gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra che pure contrastavano le domande dell'appellante e proponevano a loro volta appello incidentale .

Alla fissata udienza del 15 maggio 2007, avanti al Collegio, comparivano i difensori delle parti che depositavano "atti congiunti di rinuncia agli atti ed alle azioni " ritualmente ed esaustivamente tra loro notificati. Chiedevano congiuntamente quindi la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate .



La causa veniva quindi trattenuta immediatamente in decisione .

Rileva la Corte la ritualità e completezza dell'attività di reciproca rinuncia ed accettazione agli atti processuali e vieppiù alle azioni ,come espressamente dichiarato dalle parti e documentato dagli atti acquisiti .



Ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio,con cessazione della materia del contendere a spese compensate come richiesto.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando,dichiara estinto il giudizio inter partes e cessata la materia del contendere Spese compensate tra le parti tutte.

Milano, 15 maggio 2007

Il Presidente

  
**IL CANCELLIERE CI**  
Corte di Milano  


Il consigliere est.



**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA  
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE

Oggi, 13 GIU. 2007

**IL CANCELLIERE CI**  
Corte di Milano

